



Regione Lombardia - Giunta
ASSESSORE ALL' AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
CLAUDIA MARIA TERZI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Ai Consiglieri regionali Nanni, Carcano,
Fiasconaro e Maccabiani Gruppo consiliare
Movimento 5 Stelle Email:
movimento5stelle.lombardia@pec.it

Al Presidente del Consiglio regionale
Raffaele Cattaneo Email:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Al Dirigente Servizio Segreteria
dell'Assemblea consiliare del Consiglio
regionale Mario Quaglini Email:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

e, p.c.

AREA - AFFARI ISTITUZIONALI LEGISLATIVO,
RIFORME ISTITUZIONALI E RIORDINO DEGLI
ENTI TERRITORIALI LEGISLATIVO,
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAPPORTI
CON IL CONSIGLIO REGIONALE RICCARDO
PERINI

Oggetto : ITR 2920 a firma dei Consiglieri Nanni, Carcano, Fiasconaro e Maccabiani (M5S) con risposta scritta ai sensi art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale su "Vincoli ostativi approvazione progetto relativo alla costruzione impianto A2A a Corteolona (Pv)."

Con la presente, si trasmette in allegato la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Referente per l'istruttoria della pratica: Laurelli Emma Tel. 02/6765.

L'ASSESSORE

CLAUDIA MARIA TERZI

Allegati:

File Risposta ITR 2920-.pdf

Risposta a ITR 2920 inerente 'Rilevazione vincoli ostativi all'approvazione del progetto relativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto A2A di produzione di energia da fonte rinnovabile a Corteolona (PV)' a firma dei consiglieri regionali Nanni, Carcano, Fiasconaro, Maccabiani (M5S)

In relazione ai quesiti posti dai consiglieri interroganti va rilevato che:

1. In ordine al ricorso promosso avanti il TAR-MI dai Comuni di Santa Cristina e Bissone + altri nel novembre 2013, avverso la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progetto di nuova centrale di produzione di energia elettrica a combustione di rifiuti non pericolosi nel Comune di Corteolona (Decreto dirigenziale VIA – Regione Lombardia - n. 7338 dell'1/08/2013), è stata recentemente fissata l'udienza di discussione per il prossimo 4 maggio 2017. L'Avvocatura regionale, dopo attento esame e di concerto con la Direzione Generale competente, si è determinata a formalmente costituirsi in tale giudizio per la difesa del provvedimento regionale, e con tale determinazione ha al momento superato la prevalutazione della opportunità a provvedere in via di autotutela.
2. In ordine all'istanza di A2A di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12, DLgs 387/2003, nel Comune di Corteolona e Genzone (PV) risulta in corso la Conferenza di Servizi indetta da Provincia di Pavia. In merito gli uffici regionali si sono espressi, con nota del 31/1/2017, a seguito di specifica richiesta della Provincia di Pavia del 23/1/2017, evidenziando che la ratio della norma (richiamata dagli interroganti) è vietare l'installazione di nuovi impianti R1/D10 nei corridoi primari della RER, con l'eccezione dei casi in cui vi sia un'area AIA con tali operazioni già autorizzate, escludendo la norma, introdotta dall'art. 11, comma 5, della L.R. 17/11/2016, n. 28, dal divieto il caso in cui tali operazioni (R1/D10) siano già autorizzate all'interno del perimetro individuato dall'autorizzazione in essere alla data di entrata in vigore della legge citata. Dalla nota si evince che qualora gli interventi risultino completamente all'interno del perimetro dell'installazione, da considerarsi in modo unitario e già autorizzata, la Provincia di Pavia può ritenere applicabile l'eccezione della norma all'intera area del "centro integrato"; tale considerazione non sembra potersi estendere alle due nuove porzioni di terreno ricadenti in

corridoio RER e non comprese nell'ambito delle due AIA operanti con riguardo al "centro integrato" esistente A2A Ambiente.

Rispetto a queste due porzioni il divieto di localizzazione ex-articolo 11, comma 5, LR 28/2016, risulta a tutti gli effetti operante.